



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E STRUTTURE ANNESSE IN VIA DELLE
INDUSTRIE SNC**

L'anno **duemilaventitre** addì del mese di presso il Comune di DRESANO, Via Roma n. 3/5 in attuazione di:

- deliberazione della Giunta comunale n. ... del avente ad oggetto
- determinazione della Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino n°.....delcon la quale sono stati approvati gli esiti della selezione esperita ai sensi della L.R. 27/2006 finalizzata all'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali;

TRA

il Comune di DRESANO, con sede in DRESANO, Via Roma n, 3/5 codice fiscale ,
rappresentato da , in qualità di Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, nominata
con Decreto Sindacale n....del, di seguito detto Concedente, che interviene in
nome e per conto del Comune di DRESANO

E

.....con sede in -
codice fiscale nella persona di
..... nato a il residente in di seguito
"Associazione";

PREMESSO

- che l'art. 10, c. 3 del D. Lgs n. 267/2000 dispone che al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;
- che tale previsione normativa è stata successivamente ripresa dalla Legge Regionale Lombardia n. 27/2006 "Disciplina delle modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali" e dal D.lgs. 28/2/2021 n. 38
- che il Comune di DRESANO è proprietario dell'impianto sportivo Campo da calcio sito in Via delle Industrie e delle relative pertinenze;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la gestione del Centro sportivo del Comune di Dresano, costituito da campo di calcio con annessi spogliatoi e servizi, sito in Via Industrie.
La convenzione comporta per il gestore, lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, anche con riferimento a esigenze di terzi, nonché la



realizzazione dei necessari interventi manutentivi e la custodia degli immobili, ivi compresi gli impianti di pertinenza.

Il gestore, prima della sottoscrizione della relativa convenzione e quindi della formale consegna dell'impianto sportivo ha sottoscritto in contraddittorio con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, un verbale da cui risulti la descrizione dei locali, degli arredamenti, del materiale infisso e delle attrezzature di proprietà comunale che passano in consegna all'affidatario. Il verbale di cui sopra, allegato alla presente convenzione, ne costituirà parte integrante.

Il Comune di DRESANO, come sopra rappresentato, concede in gestione per l'esercizio dell'attività sportiva "CALCIO" all'Associazione....."– con sede in..... via...e per essa al _____ che accetta, il campo da calcio di Dresano sito in Via Industrie.

L'impianto oggetto di affidamento è individuato nell'allegata planimetria e viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprendente:

- n. 1 campo da calcio da gara
- n. 1 campo da calcio da allenamento
- n. 2 Box in metallo per il ricovero attrezzi
- Pertinenze (spogliatoi, magazzino, servizi igienici evidenziate nell'allegato A)
- aree verdi
- aree di accesso
- viali pedonali
- alberature
- impianti elettrici, idraulici e qualsiasi altro impianto e attrezzatura accessoria compresi entro la recinzione del centro sportivo
- tribuna per gli spettatori.

Per quanto riguarda le strutture non evidenziate nella planimetria allegato A, al momento dell'indizione della gara, non possono essere date in gestione in quanto sprovviste di idonee certificazioni che ne permettano l'utilizzo in piena sicurezza.

Il gestore potrà entro 60 giorni dalla presa in possesso dell'impianto, provvedere a produrre idonee certificazioni comprovanti l'utilizzo in sicurezza delle strutture.

L'amministrazione comunale, trascorso tale periodo senza ottenere le sopra citate certificazioni di conformità degli impianti/strutture provvederà a proprie spese alla rimozione delle stesse.

Art. 2 - FINALITA'

Considerate le finalità di favorire la pratica sportiva, in questo caso del gioco del calcio, di promozione e diffusione delle attività sportive per le quali l'impianto medesimo è stato realizzato, l'associazione si impegna a dar precedenza nelle iscrizioni agli atleti residenti in Dresano e/o a coloro che già risultavano iscritti all'ASD che ha gestito la struttura nell'anno sportivo 2022/2023.

Art. 3 - DURATA

La gestione dell'impianto di che trattasi è fissata per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01 settembre 2023 e pertanto fino al 31 luglio 2026.

Decorso tale periodo, la convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 2 anni a discrezione dell'Amministrazione comunale.

Art. 4 - USO DEGLI IMPIANTI



L'impianto di cui all'art. 1 viene concesso in uso nello stato di fatto e di diritto come da verbale di consegna e dovrà essere esclusivamente destinato all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica di "CALCIO" ed occasionalmente ad altre attività sportive connesse ed accessorie.

All'interno della struttura sono ammessi esclusivamente striscioni pubblicitari degli sponsor dell'Associazione stessa.

È fatto espresso divieto all'Associazione di sub concedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi la presente Convenzione.

È possibile affittare i campi ad associazioni sportive terze, rimanendo inalterata la destinazione degli stessi, previa comunicazione all'Amministrazione comunale. Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione comunale e introitate dall'Associazione che gestisce i campi da calcio, la quale le destina ad attività di manutenzione degli spazi gestiti, rendicontando l'utilizzo all'Amministrazione comunale entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il gestore dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, nel rispetto del presente articolato.

Il gestore dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso.

Nello specifico, il gestore:

a) dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

b) si impegna a custodire ed a vigilare il Centro sportivo durante tutto il periodo di utilizzo degli stessi, salvaguardando sempre e comunque gli interessi del Comune proprietario.

c) dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti.

Il Comune si impegna a fornire al gestore copia delle autorizzazioni, o omologazioni relative all'esercizio degli impianti sportivi ai quali non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni senza specifica e formale autorizzazione del Comune.

L'utilizzo del Centro Sportivo è destinato allo svolgimento delle partite di campionato di calcio, amichevoli e altri tornei ufficiali.

Sulle aree oggetto della gestione potranno essere realizzati i progetti presentati nell'offerta di gara se autorizzati in tale circostanza.

Art. 5 - RESPONSABILITA' DI GESTIONE

Per la gestione degli immobili concessi l'Associazione utilizzerà i propri addetti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Sono inoltre a carico dell'Associazione tutti gli eventuali oneri di natura fiscale, previdenziale e assistenziale derivanti dall'utilizzo del personale impiegato e della struttura stessa.

Il gestore presenta all'amministrazione comunale un rendiconto annuale relativo alla gestione dell'impianto entro il 31 marzo di ogni anno, allegando allo stesso l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del legale rappresentante e/o del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

Art. 6 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Ogni responsabilità per danni a cose e a persone, causati e/o connessi all'esercizio della presente convenzione è per l'intero e senza riserve od eccezioni a carico dell'Associazione, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in proposito. L'Associazione è direttamente responsabile del corretto utilizzo di tutti i beni oggetto della presente convenzione, delle attrezzature e degli arredi di proprietà del Comune di cui



l'impianto sportivo è dotato. L'Associazione è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni alle strutture (fatto salvo il normale deperimento e deterioramento dovuto al tempo e all'utilizzo), di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati agli immobili e impianti sportivi concessi, alle attrezzature ed agli arredi di cui sopra.

Il gestore deve provvedere, a sua cura e spese, all'osservanza delle disposizioni contenute nella Normativa legislativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008), nonché a tutte le altre disposizioni normative e regolamentari che in seguito venissero approvate, restando il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

L'Associazione si obbliga fornire, con durata coincidente con quella della presente convenzione, assicurazione con primaria compagnia per responsabilità civile verso terzi (eventuali responsabilità nei confronti sia degli utenti dell'impianto sia del personale addetto allo stesso nonché per i danni di qualsiasi natura arrecati alle strutture) per un massimale fino a € 1.000.000,00 (un milione).

Copia delle polizze e dei ratei annuali dovrà essere inviata al Comune di Dresano.

Ai sensi del D.M. 18.03.1996 il datore di lavoro, nell'ambito di un impianto sportivo, coincide con il gestore dell'impianto stesso il quale è chiamato a garantire l'incolumità psico-fisica dei lavoratori e dei terzi.

Art. 7 – FIDEIUSSIONE

Il gestore è tenuto alla costituzione a favore del Comune, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, idonea fideiussione dell'importo di euro 5.000,00 (cinquemila), avente durata coincidente con quella della Convenzione stessa.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

Resta intesa la facoltà dell'Amministrazione comunale di rivalersi sulla fideiussione in ogni caso di mancato pagamento o esecuzione d'ufficio, fermo restando l'obbligo, per il gestore della struttura, di ricostituzione della stessa.

Copia della predetta fideiussione dovrà essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dovrà gestire gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Sono a carico del gestore i seguenti obblighi:

- a) la conduzione tecnica ed organizzativa dell'impianto sportivo, con il compito di vigilare, custodire e conservare l'impianto, in modo da assicurare e garantire la sicurezza degli utenti.
- b) la stipula di polizza assicurativa e fideiussione (copia delle quali dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale).
- c) la gestione dell'impianto comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - segnatura dei campi da calcio;
 - fornitura e posa delle reti;
 - verniciatura pali porte;



- manutenzione ordinaria del tappeto erboso, consistente in: preparazione di inizio anno dei campi sportivi; sfalcio erba e relativo smaltimento dei rifiuti vegetali; semina ed integrazione del tappeto erboso durante la stagione sportiva;
 - sabbatura dei campi;
 - rimozione della neve in caso di nevicate;
 - manutenzione del verde presente nel centro sportivo effettuando il regolare taglio dell'erba e delle siepi, la potatura degli alberi a basso ed alto fusto che si trovano all'interno della struttura sportiva, l'annaffiatura;
 - manutenzione ordinaria degli immobili in uso, consistente, a titolo esemplificativo, in: imbiancatura pareti, sostituzione di lampade, e lampadine bruciate; sistemazione di rubinetteria ammalorata; sistemazione e sostituzione di serrature, sostituzione di vetri rotti, sistemazione scarichi docce, lavandini, ecc., quando otturati, riparazione e sostituzione infissi e porte, riparazione e sostituzione mattonelle e battiscopa, ripristino intonaco;
 - manutenzione ordinaria degli arredi e dei beni mobili eventualmente installati nell'impianto e loro sostituzione in caso di rottura, ammaloramento o sparizione;
 - pulizia delle aree scoperte e coperte;
- d) fornitura dei materiali necessari per l'espletamento di qualunque tipo di manutenzione ordinaria;
- e) voltura delle utenze relativa ad acqua ed elettricità nel termine di gg. 30 dalla sottoscrizione della presente Convenzione; le spese anticipate dall'Amministrazione comunale per dette utenze sino alla volturazione saranno rimborsate dal gestore entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta di rimborso. Nel caso in cui nel corso della durata della presente Convenzione il Comune di DRESANO dovesse iniziare a pagare al Gestore della fornitura del gas metano per i consumi dell'utenza relativa alla fornita di gas, l'utenza medesima dovrà essere volturata dall'Associazione sportiva entro il termine 30 gg, le spese anticipate dall'Amministrazione comunale per detta utenza sino alla volturazione saranno rimborsate dal gestore entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta di rimborso;
- f) verifica, manutenzione ed eventuale sostituzione dei dispositivi DAE presenti presso la struttura;
- g) tutte le eventuali iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi previsti dalla legge e dai regolamenti
- h) autorizzazioni / licenze necessarie per la gestione del bar ristoro.
- i) prestare la propria opera per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti;
- j) custodire le strutture ad essa affidati impedendo manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
- k) presenziare attraverso un proprio incaricato, a tutte le partite e allenamenti allo scopo di impedire danni di sorta, e quando questi avvengano denunciare immediatamente l'accaduto all'Amministrazione comunale;
- l) sorvegliare costantemente l'accesso di servizio, vietandone l'ingresso a persone non autorizzate;
- m) espletare ogni altra mansione che sia inerente all'accurata custodia degli impianti e dei materiali diretta ad evitare abusi ed arbitri;
- n) comunicare all'Amministrazione comunale ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare funzionamento degli impianti;



o) aprire e chiudere gli impianti prima e dopo ogni partita o allenamento e assicurare la presenza di un proprio addetto anche nelle giornate di utilizzo da parte di altre società/associazioni sportive;

Le parti danno atto che i lavori di manutenzione ordinaria elencati s'intendono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

L'Associazione si obbliga ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, ancorché non espressamente indicate ed in ogni caso si obbliga ad eseguire le manutenzioni e le riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione, senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 9 – OBBLIGHI RELATIVI ALLE UTENZE

Il gestore dovrà farsi carico del pagamento e della voltura delle utenze: la voltura delle utenze relativa ad acqua ed elettricità dovrà essere effettuata entro il termine di gg. 30 dalla sottoscrizione della Convenzione; le spese anticipate dall'Amministrazione comunale per dette utenze sino alla volturazione saranno rimborsate dal gestore entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Il gestore dovrà farsi carico del costo delle utenze nella parte eccedente a:

- € 3.000,00 per il consumo di acqua
- € 7.000,00 per il consumo di energia elettrica.

Nel caso in cui nel corso della durata della Convenzione il Comune di Dresano dovesse iniziare a pagare al Gestore della fornitura del gas metano, i consumi dell'utenza relativa alla fornita di gas metano, si provvederà a quantificare l'importo massimo che l'Amministrazione Comunale intende coprire con proprie risorse e quanto rimarrà a carico del gestore.

Il comune rimborserà l'importo massimo annuale delle utenze (€ 3.000,00 per il consumo di acqua e € 7.000,00 per il consumo di energia elettrica) in tre rate annuali, una ad ottobre, una a febbraio a titolo di anticipazione ed una successiva rata nel mese di giugno a titolo di saldo dell'annualità.

Art. 10 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti obblighi di manutenzione straordinaria:

- conduzione degli impianti di riscaldamento;
- adeguamento delle strutture sportive ad eventuali nuove norme di sicurezza per quanto attiene impianti tecnologici, elettrici, strutturali e quant'altro previsto dalla Legge, con le scadenze ordinate dagli organi di vigilanza e dalle normative di legge.

L'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire tempi e modi di esecuzione delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, gli stessi saranno eseguiti in modo da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento delle attività e pertanto, saranno effettuati, per quanto possibile, nei periodi di chiusura degli impianti.

Il gestore in caso di interventi ritenuti urgenti e indifferibili, dovrà immediatamente darne comunicazione al Comune, che attraverso il competente ufficio tecnico, valuterà quando e come intervenire; lo stesso è comunque tenuto a segnalare al Comune ogni necessità relativa alla manutenzione straordinaria, anche se non ritenuta urgente, qualora rilevi che il mancato



intervento possa pregiudicare con il tempo lo stato di conservazione e la funzionalità dell'impianto.

Art. 11 - INTERVENTI STRAORDINARI MIGLIORATIVI E/O IMPLEMENTAZIONE ARREDI

Ogni intervento eccedente l'ordinaria manutenzione da eseguirsi sull'impianto oggetto della presente Convenzione o che si rendesse necessario per il miglior godimento della struttura concessa, purché non comporti modifiche alla destinazione d'uso, potrà essere effettuato dalla Associazione solo ed esclusivamente previa espressa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale. L'Associazione dovrà, in ogni caso, munirsi a propria cura e spese del titolo abilitativo edilizio (se previsto).

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ordinare la demolizione o la rimozione delle opere eseguite dalla Associazione in assenza di preventiva autorizzazione. La demolizione o la rimozione dovranno essere eseguite a cura e a spese della Associazione stessa entro il termine assegnato dall'Amministrazione.

In ogni caso, in relazione ai sopra indicati interventi, l'Associazione nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale a titolo di rimborso spese o a qualunque altro titolo.

Le eventuali opere regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale ed eseguite direttamente dal gestore diventeranno, alla scadenza del presente atto, di proprietà comunale senza onere e rimborso alcuno a carico del Comune verso l'Associazione.

Art. 12 - ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione del Comune la struttura per un massimo di 20 (venti) giornate all'anno, compatibilmente con gli impegni del calendario dei tornei sportivi. L'Amministrazione Comunale (con un preavviso di almeno dieci giorni) può presentare richiesta alla Associazione di utilizzo della struttura sportiva al fine di organizzare eventi, manifestazioni, attività di pubblico interesse.

Art. 13 - VIGILANZA

L'Amministrazione comunale esercita, tramite propri incaricati, il controllo e la sorveglianza per verificare che la gestione dell'impianto avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto delle clausole previste nell'atto di concessione. Al personale comunale, nell'ambito delle funzioni di controllo, è garantito libero accesso a qualunque locale e struttura data in gestione al fine di svolgere la prescritta attività ispettiva.

In ogni caso due volte all'anno il personale dell'amministrazione comunale provvedere ad effettuare sopralluoghi congiunti con il gestore dell'impianto per verificare lo stato della manutenzione ordinaria e lo stato della struttura.

Art. 14 - PENALI

Nel caso di negligenza nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione da parte del gestore, l'Amministrazione comunale provvederà alla contestazione ed alla formale diffida ad adempiere, assegnando un termine per l'adempimento. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il gestore non abbia provveduto a quanto richiesto, l'amministrazione applicherà le seguenti penali:

- a) mancata esecuzione delle attività/interventi di manutenzione ordinaria: da € 200,00 ad € 400,00 per ciascuna violazione degli obblighi di cui all'art. 8 lettera c) della presente convenzione;
- b) ritardo nella volturazione delle utenze rispetto al termine di cui all'art. 8 lettera e) € 500,00;



- c) mancata verifica, manutenzione ed eventuale sostituzione dei dispositivi DAE presenti presso la struttura di cui all'art. 8 lettera f) €. 500,00 per ciascun episodio rilevato;
- d) ogni ulteriore violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione da €. 200,00 ad €. 1.000,00.

Art. 15 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi mancanze nell'adempimento degli obblighi convenzionali e dove l'aggiudicatario regolarmente diffidato non dovesse ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio gli interventi necessari.

Le spese relative a detti interventi, maggiorate del 10% per gli oneri d'amministrazione, saranno addebitate all'aggiudicatario e il Comune potrà incamerare l'importo corrispondente dal deposito cauzionale con l'obbligo dell'aggiudicatario di ricostituire la cauzione fino alla somma iniziale.

Art. 16 - REVOCA

Il Comune si riserva la facoltà di revoca della gestione per motivi di pubblico interesse connessi a finalità istituzionali deliberati dalla Giunta Comunale.

La revoca sarà comunicata all'Associazione concessionaria mediante PEC, assegnando un termine per il rilascio dell'immobile non superiore a mesi 6 (sei), senza che l'Associazione possa vantare alcun diritto a rimborsi o indennizzi di sorta.

Art. 17 - SUBCONCESSIONE

È vietato al soggetto gestore, senza formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale, di subconcedere, in tutto o in parte, la gestione dell'impianto sportivo di che trattasi.

Art. 18 - SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

In concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande.

In tal caso il concessionario dovrà procedere alla presentazione di apposita SCIA, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 19 - DECADENZA E RISOLUZIONE

Costituiscono cause di decadenza:

- a) il venire meno dei requisiti soggettivi previsti per la partecipazione alla procedura di gara finalizzata alla presente concessione;
- b) la violazione del divieto di sub-concessione;
- c) l'interruzione delle attività sportive e gestionali, in assenza di giusta causa, per un periodo superiore n. 1 mese;
- d) l'esercizio, da parte dell'Associazione, all'interno degli spazi assegnati, di attività diverse da quelle ammesse ai sensi della presente Convenzione;
- e) l'inadempimento da parte dell'Associazione degli obblighi assicurativi;
- f) gravi inadempienze del concessionario agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, regolarmente contestati dall'Amministrazione Comunale mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC, alle quali il concessionario non presenti adeguate controdeduzioni nel termine di 10 giorni.

In tali casi l'Associazione avrà l'obbligo di restituzione immediata dell'immobile, libero da cose e da persone.



La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti.

Art. 20 - RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Alla naturale scadenza della convenzione, nonché al cessare a qualsiasi titolo della autorizzazione, l'impianto sportivo e le chiavi di accesso, compreso le addizioni e le migliorie, dovranno essere consegnati all'Ente proprietario in perfetto stato di manutenzione e conservazione unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Ente.

Nel caso di inottemperanza l'Ente proprietario procederà allo sgombero d'ufficio a spese della associazione sportiva.

All'atto di riconsegna delle chiavi verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna.

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali per consentire la partecipazione alla procedura di scelta del contraente alla quale il presente avviso si riferisce e la gestione di tutte le attività correlate.

Le basi giuridiche che legittimano il trattamento sono l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o la previsione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono di tipo anagrafico, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per



l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il comune di Dresano, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti scrivendo al seguente indirizzo segreteria@comune.dresano.mi.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@comune.dresano.mi.it.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

La presente Convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo n. 6 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Eventuali spese di registrazione sono a carico dell'Associazione.

Per tutto quanto da essa non previsto valgono le norme del Codice civile e della Legislazione che regola l'attività delle associazioni sportive.

Letto, confermato e sottoscritto.

Addì,

per il Comune

Per l'Associazione